

Comune di Maranzana (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 14/07/2016 "Adozione modifiche regolamento edilizio comunale".**

Adeguamento del regolamento edilizio ai disposti:

- dell'art. 4 comma 1- ter del d.p.r. 380/2001;
- della deliberazione del consiglio regionale n. 79-27040 del 28/07/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE  
(omissis)

DELIBERA

**Di approvare** l'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale a seguito delle modifiche apportate, ed in adempimento ai disposti del D.P.R. 380/2001 e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 267-31038 in data 08/07/2009 e n. 79-27040 in data 28/07/2015 come sotto riportato:

Art. 13

*Altezza dei fronti della costruzione (Hf)*

Comma 3:

L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

Art. 15

*Numero dei piani della costruzione (Np)*

Comma 1.

Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati”;

Comma 2 bis (inserito ex novo)

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

Art. 18

*Superficie utile lorda della costruzione (Sul)*

Comma 1

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Comma 2 lettera f):

“f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”

Art. 19

*Superficie utile netta della costruzione (Sun)*

Comma 1

La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso- ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

Art. 20

*Volume della costruzione (V)*

Comma 2

Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”

Art. 31

*Requisiti delle costruzioni*

Comma 5 (inserito ex novo)

“5. Ai sensi dell'art. 17–quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, a partire dal 1 giugno 2014 e salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.”;

**Di dare atto** che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;